

**Civile Ord. Sez. L Num. 11367 Anno 2020**

**Presidente: TORRICE AMELIA**

**Relatore: SPENA FRANCESCA**

**Data pubblicazione: 12/06/2020**

**ORDINANZA**

sul ricorso 11833-2014 proposto da:

COMUNE AOSTA, in persona del Sindaco pro tempore,  
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,  
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI  
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato  
LORENZO SOMMO e GIANNI MARIA SARACCO;

- **ricorrente** -

**contro**

2019


4220

GRAIONI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA FLAMINIA 334, presso lo studio dell'avvocato  
CARLO FERRUCCIO LA PORTA, che lo rappresenta e  
difende;

- **controricorrente** -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza n. 998/2013 della CORTE D'APPELLO  
di TORINO, depositata il 17/10/2013, R.G.N.  
1232/2012.



*Avile*

**RILEVATO CHE**

1. Con sentenza in data 2-17 ottobre 2013 nr. 998 la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Aosta, che aveva accolto la domanda proposta da MAURIZIO GRAIONI, dipendente del COMUNE DI AOSTA, inquadrato in area D, per il risarcimento del danno derivato dalla mancata attribuzione della posizione organizzativa dell'area 10, che era stata assegnata al collega GIORGIO NIGRA con provvedimento illegittimo per mancanza di motivazione, come accertato dal giudicato formatosi nel precedente giudizio celebrato tra le stesse parti (sentenza della Corte di Appello di Torino nr. 100/2009).

2. La Corte territoriale osservava che il giudicato aveva escluso la insindacabilità del giudizio espresso dal dirigente ai fini del conferimento della posizione organizzativa, affermando che esso doveva essere sorretto da adeguata e motivata valutazione .

3. La difesa della amministrazione comunale nel primo grado si era limitata a sostenere che, essendo stato violato solo l'obbligo di motivazione, dalla illegittimità della delibera, consacrata dal giudicato, non derivava alcun danno per il GRAIONI; nulla aveva allegato per dimostrare l'inadeguatezza di quest'ultimo a ricoprire l'incarico ovvero la correttezza della scelta compiuta. Le allegazioni svolte in appello erano tardive.

4. Il GRAIONI aveva invece allegato elementi oggettivi, presuntivi e statistici, utili a valutare le concrete possibilità di ricevere l'incarico. In particolare, aveva allegato e provato : di essere in possesso di professionalità adeguata (la contrattazione decentrata prevedeva di tenere conto a tali fini della assegnazione all'area cui si riferiva la posizione organizzativa ed il GRAIONI era collocato in quell' area) ; di essere laureato in architettura, laddove il NIGRA aveva il diploma di geometra; di avere diritto ad un conferimento prioritario rispetto agli altri tre candidati, in quanto era l'unico titolare della ex-ottava qualifica, che lo rendeva idoneo a partecipare a concorsi per dirigente; che il COMUNE DI AOSTA aveva sempre confermato la posizione organizzativa al titolare, senza eccezione alcuna sicchè le probabilità di conferma dell'incarico, ove assegnatogli, dovevano essere quantificate nella misura del 90%.



5. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il COMUNE DI AOSTA, articolato in due motivi, cui ha resistito MAURIZIO GRAIONI con controricorso.

6. Il Comune di AOSTA ha depositato memoria.

### **CONSIDERATO CHE**

1. Con il primo motivo il COMUNE DI AOSTA ha dedotto:

- violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ. ; dell'articolo 1362 cod. civ. con riferimento all'articolo 18 CCRL del personale della Regione e degli enti locali della VALLE D'AOSTA del 12.6.2000 ed all'allegato 1 - punto 3- dell'Accordo di contrattazione decentrata del Comune di Aosta del 19.6.2001( in applicazione dell'articolo 8 CCRL 1998/2001) ;

- omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio.

2. Richiamati i contenuti del precedente giudicato nonché le disposizioni dell'articolo 18, comma sei, CCRL 12.6.2000 e dell'allegato 1 dell'Accordo per la definizione della contrattazione decentrata del Comune di Aosta del 19.6.2001, ha dedotto che dal combinato disposto delle norme contrattuali emergeva che il requisito della "professionalità adeguata" costituiva una precondizione di accesso al successivo procedimento di selezione comparativa.

3. Ha esposto che il GRAIONI era stato escluso dalla valutazione comparativa sulla base del giudizio negativo circa la adeguata professionalità ed ha lamentato che erroneamente la sentenza impugnata aveva accertato un danno da "mancata promozione" ( mancata assegnazione della posizione organizzativa).

4. Ha assunto che il danno da "mancata promozione", da distinguere dal danno "da perdita di *chance*", presuppone la certezza del conseguimento della promozione; pertanto esso non può configurarsi nei casi in cui le regole della selezione non sono di tipo matematico ma rimandano ad una valutazione discrezionale ( quale è quella sull' "adeguata professionalità"), che resta rimessa al datore di lavoro ( anche ai sensi dell'articolo 41 Costituzione) salvo il limite della manifesta irragionevolezza.

4. Ha esposto le ragioni in fatto per le quali nella fattispecie di causa il giudizio negativo espresso in ordine all'adeguata professionalità del GRAIONI non era manifestamente irragionevole ed era, invece, ragionevole il giudizio positivo sul NIGRA.

5. Ha concluso che, tutt' al più, avrebbe potuto configurarsi un danno da perdita di *chance* e che la probabilità del GRAIONI di conseguire la posizione organizzativa tendeva allo zero.

6. Con il secondo motivo il COMUNE DI AOSTA ha dedotto violazione e falsa applicazione degli articoli 1223, 1225 e 1226 cod.civ.

7. La censura afferisce alla statuizione relativa al danno liquidato per perdita di *chance*, sotto il profilo delle probabilità di conferma del GRAIONI nell'incarico dopo il primo biennio di assegnazione.

8. Il COMUNE, richiamando le considerazioni svolte nel primo motivo, ha dedotto che il presupposto indispensabile per il riconoscimento del danno per perdita delle *chance* di conferma era l'accertamento del danno da mancata promozione.

9. Ha altresì dedotto che il danno doveva essere comunque escluso per le argomentazioni esposte nell'atto di appello -in questa sede trascritte- circa la assenza di una regola implicita o una consuetudine nel senso della conferma nella titolarità della posizione organizzativa.

10. Da ultimo, il COMUNE ha sostenuto che la liquidazione delle *chance* nella misura del 90% appariva eccessiva, in quanto ometteva di considerare non soltanto l'eventuale incapacità dimostrata dal GRAIONI nello svolgere l'incarico- ove assegnatogli- ma anche la possibilità della partecipazione alla selezione di candidati diversi rispetto a quelli valutati per il primo biennio.

11. I due motivi ,che possono essere congiuntamente trattati per la loro connessione, presentano plurimi profili di inammissibilità.

12. Nel dedurre la violazione delle norme della contrattazione collettiva decentrata il COMUNE non indica le affermazioni della sentenza che si porrebbero in contrasto con le disposizioni contrattuali né espone sotto



quale profilo il giudice dell'appello avrebbe violato il canone di interpretazione di cui all'articolo 1362 cod.civ.

13. Nel resto, il ricorso muove dall'assunto che il GRAIONI fosse stato reputato carente del necessario requisito della adeguata professionalità senza confrontarsi con il giudicato, che ha annullato la delibera emessa dal dirigente per la assegnazione della posizione organizzativa.

14. Inoltre, benchè formalmente si deduca la violazione di norme di diritto, la censura afferisce, piuttosto, all'accertamento storico operato dalla Corte di merito : da un canto in ordine alla certezza per il GRAIONI di conseguire la posizione organizzativa; dall'altro in ordine alla elevata probabilità (90%) di ottenerne la conferma per i bienni successivi al primo. Trattandosi dell'accertamento di un fatto storico, la sua contestazione in sede di legittimità avrebbe potuto essere introdotta non già sotto il profilo della violazione delle norme di diritto ma unicamente con la allegazione di un vizio della motivazione. Tuttavia il vizio di cui all'articolo 360 nr.5 cod.proc.civ. nella fattispecie di causa non è deducibile, ai sensi dell'articolo 348 *ter*, commi quattro e cinque, cod.proc.civ. (applicabile *ratione temporis* in quanto il ricorso in appello è stato depositato in data 28.9.2012) per il giudizio conforme reso nei due gradi di merito.

15. Sotto altro profilo, la inammissibilità delle censure parimenti discende dalla considerazione che esse non incidono sul rilievo, compiuto nella sentenza impugnata ( si veda la pagina 14, primo e secondo capoverso), della tardività delle allegazioni svolte dal COMUNE in appello al fine di dimostrare, da un canto, la inadeguatezza del GRAIONI a ricoprire la posizione organizzativa, dall'altro, la correttezza della scelta del geometra NIGRA.

16. Il ricorso deve essere conclusivamente dichiarato inammissibile.

18. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza

19. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) -

della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto .


**PQM**

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 6.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 19 dicembre 2019

**IL PRESIDENTE**



IL CANCELLIERE  
Maria Rita Giacoia  
IL CANCELLIERE